

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

**D.d.s. 19 aprile 2016 - n. 3426**

**Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013, Misura 214 «Pagamenti agroambientali». Approvazione delle disposizioni attuative per l'anno 2016**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare l'art. 39 «Pagamenti agro - ambientali»;

visto il programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 13, approvato nella sua ultima versione con decisione della commissione europea C (2011) 3621/2011, che comprende tra l'altro la Misura 214 «Pagamenti Agroambientali» attuativa dell'art. 39 del reg. (CE) n. 1698/2005;

Visti i regolamenti comunitari che definiscono la politica agricola comune per il periodo di programmazione 2014 - 2020 ed in particolare:

- n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e segnatamente l'art. 28 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali»;
- n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e segnatamente il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed in particolare quanto riguarda il capo 3 «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente» relativo alla quota greening dei pagamenti diretti;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- la decisione di esecuzione della commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020».

Visti i Decreti emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sotto indicati:

- D.m. n. 6513 del 18 novembre 2014 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
- D.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre

2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013» che disciplinano a livello nazionale, tra l'altro, i criteri e le attività minime previste dall'art. 4 par. 1, lettera c, punti ii) e iii) del reg. (UE) n. 1307/2013» e le aree di interesse ecologico;

- D.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, sulla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013, riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale per quanto ancora vigente, ovvero il Capo III «Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale»;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta di Regione Lombardia:

- n. X/3232 del 6 marzo 2015 «Disposizioni in ordine all'attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013» che definisce alcune disposizioni applicative di competenza regionale relative alle attività minime;
- n. X/4985 del 30 marzo 2016 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013» che disciplina a livello regionale le norme di condizionalità in conformità al d.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 di cui al punto precedente;

Preso atto che le regole previste dal nuovo quadro normativo comunitario relativo alla Politica Agricola Comune 2014/2020 hanno effetto anche sugli impegni già assunti dai beneficiari nell'ambito della Misura 214 del PSR 2007 - 2013;

Atteso che con il primo provvedimento organizzativo dell'anno 2016 la Giunta regionale con d.g.r. 28 gennaio 2016 n. 4774 ha provveduto a riorganizzare gli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015 art. 9 comma 4 e della l.r. 32/2015 art. 3 comma 6 per lo svolgimento delle prevalenti funzioni acquisite dalle province lombarde come meglio specificato nell'allegato A del medesimo provvedimento di Giunta e come previsto dalla d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4653, allegato B da cui consegue l'indicazione in domanda degli Uffici territoriali regionali di riferimento (di seguito definiti UTR);

Ritenuto pertanto necessario adeguare le disposizioni attuative per la Misura 214 «Pagamenti Agroambientali» al nuovo quadro normativo per l'anno 2016, approvando l'Allegato A al presente decreto, costituito da n. 71 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la dotazione finanziaria che si prevede di utilizzare per il presente bando ammonta a € 20.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine del 15 maggio 2016 come previsto dall'art. 13 del reg. UE n. 809 /2014;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 così come integrata dalla d.g.r. n. 3411 del 17 aprile 2015 e al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'art.17 della l.r.20 del 07 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

**DECRETA**

1. di approvare per l'anno 2016 le disposizioni attuative della misura 214 «Pagamenti agroambientali» di cui all'allegato A, costituito da n. 71 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria che si prevede di utilizzare per le presenti disposizioni attuative ammonta a € 20.000.000,00 la cui spesa graverà sulla dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale agricoltura.

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA***FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013***MISURA 214****Misure agro ambientali - anno 2016****INDICE**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA**
- 3. COSA VIENE FINANZIATO**
- 4. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI**
  - 4.1 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE" (FTB)
  - 4.2 AZIONE G "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"
  - 4.3 AZIONE I - "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"
  - 4.4 AZIONE M - "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"
- 5. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
- 6. CONTROLLI**
- 7. RICORSI**
- 8. SANZIONI**
- 9. TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI**
- 10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 11. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

**ALLEGATI:**

ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE ATTREZZATURE IDONEE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA.

ALLEGATO 2 - REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI, DELLE CONCIMAZIONI E DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI COLTURALI.

ALLEGATO 3 - FAC SIMILE ATTESTAZIONE PER VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

ALLEGATO 4 - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI.

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia relativamente alla conferma degli impegni non ancora terminati per la campagna 2016.

Per l'annualità 2016 NON è possibile avvalersi della clausola di revisione citata all'art 46 del reg. (CE) n. 1974/06 e all'art. 1 punto 7 del reg. (CE) n. 679/2011; NON è pertanto possibile recedere dagli impegni senza recupero dei premi fino ad ora percepiti.

**1. OBIETTIVI**

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare persegue i seguenti obiettivi:

- 1) mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
- 2) diffusione e consolidamento dell'attività agricola biologica;
- 3) tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- 4) tutela della sostanza organica del suolo;
- 5) conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
- 6) salvaguardia e incremento della biodiversità;
- 7) mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive.

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

## 2. CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA

Devono presentare domanda di conferma i beneficiari che hanno in corso una domanda ai sensi della presente Misura, per la quale non sia ancora concluso il periodo di impegno.

## 3. COSA VIENE FINANZIATO

La misura 214 finanzia gli impegni agroambientali che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più azioni della presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità", dai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari descritti nell'Allegato 4.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che ripaga il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dall'esecuzione degli impegni agroambientali assunti.

Solo per le azioni F e G, al fine di evitare il doppio finanziamento di uno stesso impegno tra Misura 214 e greening, è stato inserito il ricalcolo del premio spettante qualora il beneficiario utilizzi le superfici sotto impegno per soddisfare gli obblighi derivanti dal greening. La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia. Limitatamente alle azioni I ed M sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in altre regioni confinanti, qualora contigui a quelli situati nel territorio della Lombardia.

Nel caso in cui gli interventi e gli impegni relativi a ciascuna azione siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000, le aziende ricadenti in tali aree non possono presentare domanda di aiuto o di pagamento per le azioni corrispondenti.

## 4. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 214 nell'anno 2016 è articolata nelle seguenti azioni:

- Azione F - "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate"
- Azione G - "Miglioramento ambientale del territorio rurale"
- Azione I - "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- Azione M - "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa"

Per l'anno 2016 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento per le azioni sopra descritte alle quali si è aderito. Non è possibile aggiungere nuove azioni a domande già in corso.

### 4.1 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE" (FTB)

#### 4.1.1 Obiettivi

Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e dell'ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna. Tali strutture costituiscono inoltre elemento caratteristico del paesaggio rurale.

Altro obiettivo dell'azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattano i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d'acqua.

#### 4.1.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).

#### 4.1.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito alla presente azione è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

#### 4.1.4 Condizioni e definizioni

Le strutture vegetali lineari e le FTB che possono essere oggetto di pagamento devono essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR 2007-2013.

La superficie minima oggetto di impegno è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate.

Per la campagna 2016 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento senza ampliamento delle superfici richieste a premio con la domanda 2014.

Si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da

specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Si considera fascia tampone boscata una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i.).

4.1.5 Impegni

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione F, che vanno al di là di quelli dettati dai pertinenti obblighi di condizionalità, dai pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dai pertinenti criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima , sono:

1. **Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.**
2. Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure colturali e cure localizzate, di seguito elencate:
  - mantenimento della densità e verifica dello stato di salute delle piante con reintegrazione e sostituzione dei soggetti morti, comprendendo eventuali cure localizzate, rimozione del secco, ecc.;
  - eliminazione totale obbligatoria di lauroceraso (*Prunus laurocerasus*), ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), ailanto (*Ailanthus altissima*) e contenimento dei rovi;
  - nelle siepi dove sia abbondantemente presente robinia (*Robinia pseudoacacia*) è necessario introdurre un congruo numero d'individui appartenenti ad almeno tre specie diverse facenti parte della flora autoctona locale (vedi elenco allegato alle disposizioni attuative di misura 216 – PSR 2007-13);
  - ceduzione e capitozzatura sono consentite purché non effettuate contemporaneamente su tutte le piante presenti, in modo da lasciare un'adeguata copertura vegetale.
3. Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera rispettato nei seguenti casi:
  - a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari;
  - b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante;
  - c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione seguente:

Tipo di struttura	coefficiente di conversione per metro lineare (larghezza struttura + fascia rispetto)
Siepe	4
se interpoderale:	6
Filare semplice (una fila di piante)	4
se interpoderale:	5,5
Filare complesso (due file di piante)	6,5
se interpoderale:	8
Fascia tampone boscata	2,5 per ogni filare + 2

Il richiedente dovrà indicare in domanda la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante. In alternativa a quanto sopra, qualora la struttura vegetale abbia una larghezza (aumentata dell'eventuale fascia di rispetto) superiore a quanto previsto dalla tabella soprastante, il richiedente può indicare con autodichiarazione la superficie effettiva che intende richiedere a premio. Sarà compito del funzionario istruttore ammettere in istruttoria la superficie effettiva richiesta.

Per i beneficiari che hanno costituito le strutture vegetali lineari e le FTB ai sensi della misura 216 del PSR 2007-13, gli impegni sopra descritti si aggiungono a quelli già previsti dalle disposizioni attuative di misura 216 con il quale sono state realizzate.

4.1.6 Ambito territoriale di applicazione  
L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

4.1.7 Entità indennizzo annuale  
L'entità dell'indennizzo annuale è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella.

Per le superfici oggetto di impegno in applicazione dell'azione F che dovessero sovrapporsi con quelle soggette al vincolo di condizionalità previsto dalla BCAA 1 (fascia vegetata di ampiezza variabile tra 3 e 5 metri), non potrà essere riconosciuta la parte di premio per il mancato reddito, ma solamente l'importo complessivo dei costi di manutenzione pari a 285 €/ha sull'intero territorio regionale.

## Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

Le siepi, filari e fasce tampone boscate oggetto di sostegno nella presente azione possono essere utilizzate dal beneficiario per assolvere all'obbligo di avere un'area di interesse ecologico (EFA) sulla superficie agricola, previsto dalla componente greening del premio percepito dai beneficiari dei Pagamenti diretti (DU), se rispondono ai requisiti che ne determinano l'ammissibilità.

Il divieto di erogare un doppio finanziamento per le superfici utilizzate dal beneficiario come EFA comporta la definizione di un nuovo importo dell'indennizzo per l'azione F, che remunererà solamente i maggiori costi connessi alle operazioni di manutenzione attiva previste dagli impegni.

Tale importo è pari a 285 €/ha sull'intero territorio regionale.

L'importo ridotto è applicato solo alle superfici utilizzate dal beneficiario come EFA.

	Importo del premio per superfici utilizzate come EFA (€/ha)	Importo del premio per superfici NON utilizzate come EFA (€/ha)
Pianura	285	525
Collina e montagna	285	450

### 4.1.8 Combinabilità con altre azioni/Misure

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono combinabili, per le medesime superfici, con le seguenti azioni/Misure:

- alle altre azioni della misura 214;
- Misura 10 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali PSR 2014-2020 (tutte le operazioni);
- Misura 11 Agricoltura Biologica PSR 2014-2020 (tutte le operazioni);
- Misura 12 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000 PSR 2014-2020 (tutte le operazioni).

## 4.2 AZIONE G "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"

### 4.2.1. Obiettivi

Con la presente azione si vogliono preservare le zone rurali attraverso la conservazione del paesaggio agricolo e degli habitat naturali, contribuendo così a mantenere ed incrementare la biodiversità.

### 4.2.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di aree umide realizzate in applicazione della tipologia di intervento B.2 della misura 216 "Investimenti non produttivi".

### 4.2.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito alla presente azione è di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

### 4.2.4 Condizioni

Le aree umide devono essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR 2007-13.

Per la campagna 2016 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento senza ampliamento delle superfici richieste a premio con la domanda 2014.

### 4.2.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione G, che vanno al di là di quelli dettati dai pertinenti obblighi di condizionalità, dai pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dai pertinenti criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, sono:

1. Conservare per 15 anni le aree umide realizzate, senza riconvertire i terreni ad alcun indirizzo produttivo.
2. Per tutto il periodo di impegno assicurare l'approvvigionamento idrico e mantenere la superficie sommersa dalle acque.
3. Evitare il fallimento dell'impianto.  
Un impianto si considera fallito qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
  - la densità o il numero di piante presenti in una siepe, filare e fascia tampone boscata è sceso anche una sola volta sotto le "soglie minime" indicate di seguito e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.
  - la densità o il numero di piante presenti in un impianto è scesa sotto le "soglie minime" sotto indicate per due volte di seguito nell'arco del periodo di impegno.

Le soglie minime variano in funzione dell'età dell'impianto:

- primi 5 anni: l'80% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale e il 95% della superficie con copertura erbacea;

- dal 6° al 10° anno: il 70% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale;
- dall' 11° al 15° anno: il 65 % della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale.

4. Comunicare la presenza di fallanze, qualora superiori al 5% delle piante, agli Uffici Territoriali Regionali (UTR) - Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio; per i beneficiari la cui superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno ricade prevalentemente nel territorio della provincia di Sondrio, tale comunicazione deve essere inoltrata all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

4.2.6 Ambito territoriale di applicazione  
L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

4.2.7 Entità dell'indennizzo annuale  
L'entità dell'indennizzo annuale è commisurato alla superficie effettivamente interessata dall'area umida.  
Il premio varia in funzione della localizzazione dell'intervento, come di seguito indicato:

525 €/ha in comuni classificati da ISTAT come pianura  
450 €/ha in comuni classificati da ISTAT come collina e montagna.

Le aree umide oggetto di sostegno nella presente azione possono essere utilizzate dal beneficiario, per assolvere all'obbligo di avere un'area di interesse ecologico (EFA) sulla superficie agricola, previsto dalla componente greening del premio percepito dai beneficiari dei Pagamenti diretti (DU), se rispondono ai requisiti che ne determinano l'ammissibilità.

In tal caso è necessario evitare il doppio finanziamento per le superfici utilizzate dal beneficiario come EFA tramite la determinazione di un nuovo importo dell'indennizzo per l'azione G.  
Il nuovo importo remunera solamente i maggiori costi connessi alle operazioni di manutenzione attiva previste come impegno per l'azione G, ed è pari a 235 €/ha per l'intero territorio regionale.  
L'importo ridotto è applicato solo alle superfici utilizzate dal beneficiario come EFA.

	Importo del premio per superfici utilizzate come EFA (€/ha)	Importo del premio per superfici NON utilizzate come EFA (€/ha)
Pianura	235	525
Collina e montagna	235	450

4.2.8 Combinabilità con altre azioni/Misure  
Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con le seguenti azioni/Misure:

- alle altre azioni della misura 214;
- Misura 10 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali PSR 2014-2020 (tutte le operazioni);
- Misura 11 Agricoltura Biologica PSR 2014-2020 (tutte le operazioni);
- Misura 12 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000 PSR 2014-2020 (tutte le operazioni).

4.3 AZIONE I - "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"

4.3.1 Obiettivi  
L'azione contribuisce principalmente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" ed in minor misura all'obiettivo prioritario "Realizzazione sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici, nonché per la creazione e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio".  
Operativamente si limitano gli effetti negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica, mantenendo all'interno della risaia buoni livelli di biodiversità della flora e della fauna acquatiche, senza costringere l'agricoltore a rinunciare alle asciutte nel corso del ciclo colturale.

4.3.2 Campo di applicazione  
Superfici coltivate a riso secondo tecniche agronomiche che prevedano la sommersione della risaia: a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva sommersione.



## Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

## 4.3.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni è di 5 anni.

Il 2016 rappresenta l'ultimo anno di impegno per le sole aziende che hanno aderito all'azione nel 2012.

## 4.3.4 Condizioni

La superficie minima di adesione all'azione è pari al 10% della SAU investita a riso. Tale superficie non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad 1 ha.

Tale quota minima dovrà essere garantita per i cinque anni di impegno.

Nel corso del periodo di impegno è consentito variare l'ubicazione delle superfici per le quali si richiede il premio.

Possono essere richieste a premio le particelle che nell'anno 2012 erano presenti nella sezione "Altri utilizzi" (AU) o richieste a premio. Non possono essere richieste a premio per l'anno 2016 superfici aziendali acquisite successivamente al 2012 e pertanto non presenti nella domanda relativa alla campagna 2012. Tali superfici andranno comunque indicate nella sezione AU della domanda 2016.

La superficie totale a premio della domanda di conferma 2016 non deve essere superiore a quella ammessa nella campagna 2014.

## 4.3.5 Impegni dell'azione

L'azione prevede due sotto azioni, ognuna con impegni agroambientali specifici che vanno al di là di quelli dettati dai pertinenti obblighi di condizionalità, dai pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dai pertinenti criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

**I.1 GESTIONE DELLE ACQUE IN RISAIA**

La prima sotto azione prevede l'adozione dei due impegni di seguito elencati.

- 1) Realizzazione di un solco per camera. Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un solco nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
  - a. Posizionamento del solco: all'interno della camera e preferibilmente adiacente al lato dove si trova la bocchetta di uscita dell'acqua per raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua di risaia.
  - b. Caratteristiche geometriche del solco: deve interessare l'intera lunghezza del lato della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
  - c. Durata del solco: il solco deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino alla asciutta finale di pre-raccolta del riso.
  - d. Livello dell'acqua nel solco: il solco deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
  - e. Manutenzione del solco. Per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

**Indicazioni operative**

- Fasce di rispetto: qualora la creazione del solco determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una fascia di rispetto tra l'argine della camera ed il solco.
- Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del solco durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel solco durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

- 2) Inerbimento di un argine per camera di risaia.

- a. Dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la stessa, va mantenuto costantemente inerbito un argine per camera soggetta ad impegno, preferibilmente l'argine adiacente al solco, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, al fine di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.  
Nel caso in cui il solco della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada podereale o interpodereale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbata e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.
- b. Tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno sono vietate operazioni di contenimento chimico o meccanico (es: trinciatura) della vegetazione sull'argine inerbito. E' possibile durante tale periodo effettuare interventi di sfalcio parziale ad altezza tale da assicurare il rispetto del ciclo riproduttivo della avifauna presente.

**I.2 GESTIONE DELLE ACQUE E DELLE STOPPIE IN RISAIA**

In aggiunta agli impegni previsti per la sotto azione I.1 "Gestione delle acque in risaia" (impegni di cui ai punti 1 e 2) sopradescritti, deve essere adottato il seguente impegno 3 "Gestione delle stoppie":

**3) Gestione delle stoppie.**

Le stoppie di riso devono essere mantenute in campo sino alla fine di febbraio in quanto costituiscono habitat per popolazioni di alcune specie di uccelli migratori;

Sono compatibili con questo impegno:

- a) La raccolta e asportazione delle paglie purché sia garantito il mantenimento delle stoppie in campo per il periodo stabilito;
- b) La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo;
- c) Lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o dei fanghi, se effettuati con modalità compatibili al rispetto dell'impegno e preferibilmente dopo la fine di febbraio.

La trebbiatura meccanica del riso può essere effettuata secondo le seguenti alternative:

- a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
- b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale.

#### 4.3.6 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura.

#### 4.3.7 Entità dell'indennizzo annuale

L'entità del premio è pari a:

- Euro 135/ha, in caso di adesione alla sotto azione I.1 "Gestione delle acque in risaia"
- Euro 165/ha, in caso di adesione alla sotto azione I.2 "Gestione delle acque e delle stoppie in risaia"

In caso di combinabilità con le operazioni della Misura 11 Agricoltura Biologica (vedi successivo paragrafo 4.3.8 il premio spettante per l'azione I viene ridotto a:

- € 87/ha in caso di adesione alla sotto azione I.1 "Gestione delle acque in risaia"
- € 117/ha in caso di adesione alla sotto azione I.2 "Gestione delle acque e delle stoppie in risaia"

La diminuzione di cui sopra è dovuta allo scorporo di alcune voci che compongono i premi, comuni tra l'azione I e la Misura 11; il premio della Misura 11 viene riconosciuto interamente.

Data la natura degli impegni della presente azione, non si ravvisa rischio di doppio finanziamento con le pratiche agricole obbligatorie previste dal greening, pertanto l'indennizzo spettante al beneficiario della presente azione che percepisca contemporaneamente anche il premio dei Pagamenti diretti (DU) non cambia.

#### 4.3.8 Combinabilità con altre azioni/Misure

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono combinabili, per le medesime superfici, con le seguenti azioni/Misure:

- alle altre azioni della misura 214, ad eccezione dell'azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa". In caso di adesione contemporanea all'azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" non è però consentito richiedere l'impegno facoltativo 3 di gestione delle stoppie dell'azione I;
- Misura 10 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali PSR 2014-2020 (tutte le operazioni).

L'azione I è combinabile per le medesime superfici con le operazioni della Misura 11 Agricoltura Biologica PSR 2014-2020.

#### 4.3.9 Altre informazioni

La presenza del solco realizzato ai sensi della presente azione, e dell'eventuale fascia di rispetto non riducono la superficie eleggibile che può essere richiesta a premio con la domanda unica di pagamento e su cui è possibile abbinare i relativi titoli riconosciuti.

### 4.4 AZIONE M - "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"

#### 4.4.1 Obiettivi

L'azione mira a contrastare gli effetti secondari sfavorevoli conseguenti alla semplificazione degli ordinamenti colturali ed alla gestione intensiva del suolo tramite arature profonde con inversione degli strati di suolo, lavorazioni ripetute e periodi con suolo nudo, quali ad esempio emissione di CO<sub>2</sub>, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della fertilità dei suoli (riduzione sostanza organica, aumento dei fenomeni erosivi in particolare di trasposto solido in pianura, compattamento) e inquinamento delle acque.

Attraverso l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa si contribuisce a mitigare questi effetti negativi, assecondando inoltre le priorità Health Check della PAC: cambiamento climatico, biodiversità, efficienza energetica, efficienza idrica.

La promozione di un'azione che sostenga economicamente la transizione a tali tecniche gestionali abbastanza complesse può facilitarne la diffusione, aumentando la superficie protetta anche laddove determini una riduzione della redditività aziendale nei primi anni di introduzione e anche laddove l'utilizzo di tali tecniche comporti oneri di ammodernamento nelle dotazioni.

#### 4.4.2 Campo di applicazione

L'azione si distingue in due interventi:

1. Introduzione dell'agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD);



## Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

## 2. Minima lavorazione (ML);

e si applica su tutto il territorio regionale per le superfici coltivate a seminativo.

Per l'intervento 2 "Minima lavorazione" sono escluse le superfici coltivate a riso con semina in acqua.

La semina diretta su sodo (SD) è una tecnica agronomica che consiste nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm e profondità massima di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. E' da evitare il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.

La minima lavorazione (ML) è una tecnica agronomica che prevede di effettuare lavorazioni del terreno a profondità NON superiori ai 15 cm, garantendo al contempo che una parte della superficie resti coperta da residui colturali. In ogni caso non si deve verificare l'inversione degli strati del profilo attivo del terreno.

## 4.4.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni è di 5 anni.

Il 2016 rappresenta l'ultimo anno di impegno per le aziende che hanno aderito all'azione nel 2012.

## 4.4.4 Condizioni

Per l'anno 2016 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento e confermare la superficie ammessa a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 - anno 2012.

La superficie minima per aderire all'azione è pari ad 1 ha e comunque non inferiore al 10% della SAU a seminativo aziendale.

Ai fini della presente azione non si considerano "seminativi" i terreni lasciati a riposo che pertanto sono esclusi dal premio.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

## 4.4.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione M vanno al di là di quelli dettati dai pertinenti obblighi di condizionalità, dai pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dai pertinenti criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima sono differenziati a seconda della tipologia di intervento.

**Intervento 1 "Introduzione dell'agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD)"**

1. Effettuare la semina diretta su sodo con le macchine operatrici conformi a quelle descritte nell'allegato 1 al presente bando "Descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa".

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conforme alle indicazioni dell'allegato 1 al bando di misura 214 del PSR 2007-2013". Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle sono state lavorate. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda al momento del controllo e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione dell'operazione di semina.

In alternativa alla semina diretta su sodo, è possibile effettuare la tecnica detta "strip till" se le colture vengono seminate con interfila superiore a 40 cm e se la lavorazione del terreno, di preparazione all'operazione di semina, viene eseguita su bande di dimensioni non superiori a 15 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

2. Divieto di effettuare qualunque lavorazione del terreno.

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di decompattatori o ripuntatori che non provochino l'inversione degli strati di terreno, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente bando "Descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa".

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate.

Tale comunicazione va inviata a Regione Lombardia per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali (UTR)- Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio; per i beneficiari la cui superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno ricade prevalentemente nel territorio della provincia di Sondrio, tale comunicazione deve essere inoltrata all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

La UTR competente per territorio/Provincia di Sondrio a sua volta è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta entro 10 giorni autorizzando se del caso l'intervento.

3. Rispettare l'obbligo di successione colturale

Fa eccezione a questa regola la coltura del MAIS che può permanere sullo stesso terreno per due anni consecutivi solo in caso di adesione all'impegno aggiuntivo "cover crops".

4. La durata massima dei prati mono e polifiti da vicenda, inclusi i medica, è di 4 anni a decorrere dall'anno di impianto che può essere anche antecedente alla presentazione della domanda di adesione della misura 214 M. In tal caso fa fede la successione colturale registrata nei fascicoli aziendali delle annualità precedenti a quella di adesione all'azione. Alla scadenza della durata massima di 4 anni deve essere seminata una coltura annuale.

5. Mantenere in loco i residui colturali delle colture praticate, in modo da avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo a scopo protettivo (mulching).

E' consentita la trinciatura dei residui colturali.

E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

6. Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate le concimazioni di azoto e fosforo durante la stagione vegetativa della coltura

principale, ove possibile.

7. Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti sulla coltura principale, ove possibile.
8. Non utilizzare fanghi di depurazione <sup>1</sup>.
9. Mantenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 2 al presente bando. Nella parte di registro relativa ai trattamenti fitosanitari indicare nel campo NOTE il nominativo di chi effettua il trattamento corredato dalla relativa firma.

Sulle superfici oggetto di adesione all'intervento 1 (SD) possono essere facoltativamente aggiunti i seguenti pacchetti di impegni, con il riconoscimento di un premio supplementare:

**a) Impegno aggiuntivo facoltativo "cover crops"**

- Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o cover crop autunno-vernina; la semina deve essere effettuata su sodo, entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale. Si considerano cover crop unicamente le colture autunno vernine seminate e non il ricaccio spontaneo della coltura precedente.
- Mantenere la cover crop almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva coltura principale; al termine del periodo di coltivazione la cover crop dovrà essere devitalizzata e disseccata totalmente. E' vietato raccogliere ed asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo ma dovrà essere disseccata e lasciata in campo.
- Non utilizzare concimi minerali sulla cover crop.
- Non effettuare trattamenti fitosanitari e diserbanti sulla cover crop.  
E' consentito l'uso di disseccanti, a dosi inferiori a quelle di etichetta, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover per consentire l'avvio delle operazioni di semina.

**b) Impegno aggiuntivo facoltativo "iniezione diretta di effluenti di allevamento non palabili"**

Effettuare l'iniezione diretta degli effluenti di allevamento nel terreno oggetto d'impegno utilizzando macchine operatrici con idonee caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente bando "Descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa".

Tra gli effluenti di allevamento non palabili è ricompreso anche il digestato ottenuto da matrici tra le quali siano compresi gli effluenti di allevamento.

Agli impegni base dell'intervento 1 è possibile aggiungere singolarmente gli impegni facoltativi a) oppure b), oppure entrambi gli impegni facoltativi (a + b).

**Intervento 2 "Minima lavorazione (ML)"**

Sono escluse dall'intervento le superfici coltivate a riso con semina in acqua.

1. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 15 cm e comunque, sui primi 15 centimetri di terreno lavorato, divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura, di livellamento laser, ecc.);
2. Divieto di effettuare lavorazioni del terreno successive alla semina (es. divieto di rincalzatura, di sarchiatura, ecc.)

Tutte le lavorazioni devono essere effettuate con idonee macchine operatrici che rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente bando "Descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa".

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate con macchine idonee alla minima lavorazione come da allegato 1 al bando di misura 214 del PSR 2007-2013". Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda al momento del controllo e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni colturali.

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di decompattatori o ripuntatori che non provochino l'inversione degli strati di terreno, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).

Tale comunicazione va inviata a Regione Lombardia, per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) - Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio; per i beneficiari la cui superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno ricade prevalentemente nel territorio della provincia di Sondrio, tale comunicazione deve essere inoltrata all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

La UTR competente per territorio/Provincia di Sondrio a sua volta è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta entro 10 giorni autorizzando se del caso l'intervento.

3. I prati mono o polifiti da vicenda, inclusa l'erba medica, potranno essere mantenuti al massimo per 3 anni durante il periodo di impegno.
4. Mantenere in loco i residui colturali delle colture praticate, in modo da avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo a scopo protettivo (mulching).  
E' consentita la trinciatura dei residui colturali.  
E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
5. Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate le concimazioni di azoto e fosforo durante la stagione vegetativa della coltura principale, ove possibile.
6. Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti sulla coltura principale, ove possibile.

<sup>1</sup> Fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione di cui al D.lgs n. 99/1992

## Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

7. Non utilizzare fanghi di depurazione <sup>2</sup>.
8. Mantenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 2 al presente bando. Nella parte di registro relativa ai trattamenti fitosanitari indicare nel campo NOTE il nominativo di chi effettua il trattamento corredato dalla relativa firma.

Sulle superfici oggetto di adesione all'intervento possono essere facoltativamente aggiunti i seguenti pacchetti di impegni, con il riconoscimento di un premio supplementare:

**a) Impegno aggiuntivo facoltativo "cover crops"**

- Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o cover crop autunno-vernina; la semina deve essere effettuata entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale. Si considerano cover crop unicamente le colture autunno vernine seminate e non il ricaccio spontaneo della coltura precedente.
- Mantenere la cover crop almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva coltura principale. Al termine del periodo di coltivazione sarebbe opportuno che la cover crop fosse disseccata totalmente al fine di ridurre la competizione tra i ricacci della cover crops e la coltura principale successiva.  
E' vietato raccogliere ed asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo.
- Non utilizzare concimi minerali sulla cover crop.
- Non effettuare trattamenti fitosanitari e diserbanti sulla cover crop.  
E' consentito l'uso di dissecanti, a dosi inferiori a quelle di etichetta, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per l'eventuale devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover per consentire l'avvio delle operazioni di semina.

**b) Impegno aggiuntivo facoltativo "iniezione diretta degli effluenti di allevamento non palabili o interrimento immediato"**

Effettuare l'iniezione diretta degli effluenti di allevamento nel terreno oggetto d'impegno utilizzando macchine operatrici con idonee caratteristiche tecniche descritte nell'allegato 1 al presente bando.

oppure

Effettuare l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili immediatamente dopo la loro distribuzione, tramite un unico cantiere di lavoro.

In caso di adesione contemporanea all'impegno aggiuntivo cover crop questa tecnica non è ammissibile.

Tra gli effluenti di allevamento non palabili è ricompreso anche il digestato ottenuto da matrici tra le quali siano compresi gli effluenti di allevamento.

Agli impegni base dell'intervento 2 (ML) è possibile aggiungere singolarmente gli impegni facoltativi a) oppure b), oppure entrambi gli impegni facoltativi (a + b).

**4.4.6 Documentazione**

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale unico dei trattamenti, delle concimazioni e di magazzino e delle operazioni colturali.

In caso di ricorso a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2, il beneficiario dovrà conservare in azienda le fatture relative a tali operazioni.

Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti.

**4.4.7 Ambito territoriale di applicazione**

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

**4.4.8 Entità dell'indennizzo annuale**

Intervento 1: Agricoltura BLU Semina su sodo (SD)

Semina su sodo = 208,00 euro/ha

Semina su sodo + cover crop = 290,00 euro/ha

Semina su sodo + iniezione diretta effluenti non palabili = 278,00 euro/ha

Semina su sodo + cover crop + iniezione diretta effluenti non palabili = 360,00 euro/ha

Intervento 2: Minima lavorazione (ML)

Lavorazione minima = 190,00 euro/ha

Lavorazione minima + cover crop = 272,00 euro/ha

Lavorazione minima + iniezione diretta effluenti non palabili/interrimento effluenti = 260,00 euro/ha

Lavorazione minima + cover crop + iniezione diretta effluenti non palabili = 342 euro/ha

Data la natura degli impegni della presente azione, non si ravvisa rischio di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste dal greening.

Pertanto l'indennizzo spettante al beneficiario della presente azione che percepisca contemporaneamente anche il premio dei

<sup>2</sup> Fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione di cui al D.lgs n. 99/1992

Pagamenti diretti (DU) non cambia.

#### 4.4.9 Combinabilità con altre azioni/Misure

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono combinabili, per le medesime superfici, con le seguenti azioni/Misure:

- alle altre azioni della misura 214, ad eccezione dell'azione I "Conservazione della biodiversità in risaia". In caso di adesione contemporanea all'azione I "Conservazione della biodiversità in risaia" non è però consentito richiedere l'impegno facoltativo 3 di gestione delle stoppie dell'azione I.
- Misura 10 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali" PSR 2014-2020 (tutte le operazioni);
- Misura 11 "Agricoltura Biologica" PSR 2014-2020 (tutte le operazioni).

## 5. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

### 5.1 Presentazione delle domande

#### 5.1.1 Quando presentare le domande

Nel 2016 devono essere presentate esclusivamente domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 214, azioni F, G, I ed M che abbiano impegni ancora in corso. Tale domanda è necessaria per ottenere il pagamento del premio.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio 2016, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Come previsto dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014 nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

**Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è pertanto il 16 maggio 2016.**

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo sarà superiore a 25 giorni di calendario la domanda sarà irricevibile.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande elettroniche con riduzione è il **10 giugno 2016**.

Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.

#### 5.1.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a Regione Lombardia indicando l'ambito territoriale di competenza con riferimento agli UTR /Provincia di Sondrio.

La domanda relativa ad un'azienda posta a cavallo di due UTR o tra UTR e Provincia di Sondrio deve essere presentata con riferimento all'ambito territoriale della UTR/Provincia di Sondrio in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

#### 5.1.3 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)<sup>3</sup> e registrarsi;
- le informazioni relative all'accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, gli UTR/ Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire a Regione Lombardia - Uffici Territoriali Regionali (UTR) - Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria.

Per i beneficiari la cui superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno ricade prevalentemente nel territorio della provincia di Sondrio, la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria devono pervenire all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

Alla documentazione cartacea dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del beneficiario, in corso di validità.

### 5.2 Tipi di domanda

Per l'anno 2016 è possibile presentare unicamente domande di pagamento; non è possibile presentare domande di aiuto, né aggiungere nuove azioni a domande già in corso.

Per tutte le tipologie di domanda le colture che possono essere abbinate al premio, sono quelle indicate nel fascicolo aziendale come colture di primo raccolto (coltura primaria) ad eccezione delle colture utilizzate come cover crop nella azione M "Introduzione

3 Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare agli UTR/Provincia di Sondrio le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

## Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

di tecniche di agricoltura conservativa", che dovranno essere indicate in fascicolo aziendale come immediatamente successive alla coltura primaria.

## 5.2.2 Domande annuali di pagamento

Nel 2016 devono presentare domanda annuale di pagamento coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 214, azioni F, G, I ed M, e che abbiano impegni ancora in corso.

## 5.2.3 Domande di modifica

5.2.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014  
Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.

La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.

## 5.2.3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.

## 5.2.3.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

La domanda di pagamento può essere ritirata in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro parziale della domanda di pagamento deve essere presentata a Siarl entro e non oltre il 31 luglio 2016

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di pagamento.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento tramite l'apertura di apposita richiesta su Siarl.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

## 5.2.3.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario) mediante apposita domanda da inserire in Siarl. I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi agli UTR/Provincia di Sondrio per presentare la richiesta e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante.

L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:

## a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

## b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

## c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;

- copia del certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUA.

#### 5.2.3.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 – Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di pagamento. Possono essere rilevati da OPR o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Organismo Pagatore Regionale inviando la documentazione a giustificazione della richiesta di riconoscimento di errore palese.

L'OPR valutata l'ammissibilità della richiesta da parte del beneficiario e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di errore palese.

In tal caso, il beneficiario deve presentare a SIARL una domanda autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.

Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato).
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
  - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.

La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);

- b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
- c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
  - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
  - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
  - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
  - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola

#### 5.2.3.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta all'Organismo Pagatore Regionale, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Eventuali situazioni sopra non elencate potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore o circostanze eccezionali dall'OPR d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione probante le cause di forza maggiore invocate, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.



Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

### 5.3 *Avvio del procedimento*

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima.

Con il ricevimento della domanda cartacea da parte degli UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca, viene costituito il fascicolo della domanda.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all'anno solare (decorrente da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06, art.8.

### 5.4 *Dotazione finanziaria*

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si prevede di utilizzare nel 2016 è pari a € 20.000.000,00, disponibili sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale.

### 5.5 *Istruttoria tecnico amministrativa domande di pagamento*

È realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 6 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento. Per le domande di pagamento, inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato immediatamente al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

### 5.6 *Estrazione del campione per i controlli*

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento.

Sulla totalità del campione così estratto, contestualmente al controllo degli impegni di misura, verrà eseguito il controllo dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed il controllo di quegli impegni di condizionalità direttamente collegati agli impegni di misura 214, cosiddetti "impegni pertinenti di condizionalità" (cfr allegato 4).

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.

### 5.7 *Effettuazione dei controlli in loco*

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

### 5.8 *Invio degli elenchi di liquidazione dagli UTR/Provincia di Sondrio all'Organismo Pagatore Regionale*

Gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) - Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca, conclude le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all'Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione.

Al fine di garantire la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

### 5.9 *Modalità di pagamento*

È previsto, ove l'amministrazione ne abbia la possibilità, il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

## 6. CONTROLLI

Le domande di pagamento sono sottoposte a differenti controlli:

- controlli amministrativi<sup>4</sup>: il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto. Tra i controlli amministrativi, l'Organismo Pagatore procederà ad estrarre tramite Siarl l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di conferma nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di conferma (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di conferma, l'OPR o suo delegato procederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.
- controlli in loco<sup>5</sup>: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo

4 Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

5 Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

i controlli amministrativi. Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (controlli di secondo livello).

#### 6.1 Estrazione del campione per i controlli

##### **Controllo in loco relativo agli impegni**

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni relativi alle azioni descritti al capitolo 4;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato 4);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato 4);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato 4).

I controlli delle domande estratte a campione vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

##### **Controllo in loco relativo alla condizionalità**

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

#### 6.2 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 3536 del 08/02/2016, nonché da successivi provvedimenti regionali.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) difformità di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
- b) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità, le cui conseguenze sono disciplinate dal DM 3536 del 08/02/2016 nonché da successivi provvedimenti regionali;
- c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

##### **a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014**

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

- se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.  
Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
- se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.
- se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata.

##### **b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità**

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

**Condizioni di ammissibilità**

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità si applica quanto disposto all'art. 13 "Inadempienze dei criteri di ammissibilità" del DM 3536 del 08/02/2016, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" - Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure".

Il premio richiesto con la domanda di pagamento è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità con contestuale recupero degli importi già pagati, anche riferiti alle annualità precedenti (decadenza totale della domanda di pagamento).

Il mancato rispetto anche di una sola condizione di ammissibilità tra quelle previste per le singole azioni descritte al paragrafo 4, comporta la decadenza totale della domanda.

**Impegni di misura, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.**

Al mancato rispetto degli impegni relativi:

- alle azioni della Misura 214, descritti al precedente paragrafo 4;
- ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola

si applica quanto disposto agli artt. 15, 17 e 19 del DM 3536 del 08/02/2016, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013".

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della entità, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del DM 3536 del 08/02/2016, declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

**Impegni pertinenti di condizionalità**

In caso di mancato rispetto degli impegni di misura e contestuale violazione degli impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili si applica quanto disposto dell'art. 16 del DM 3536 del 08/02/2016, declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

**Impegni di condizionalità**

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 3536 del 08/02/2016 e da specifici provvedimenti successivi (circolare di AGEA coordinamento e Manuale OPR relativi alla condizionalità).

**c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.**

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

**7. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria e ai controlli l'interessato ha diritto di presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate:

**A) Rimedi amministrativi**

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

**B) Rimedi giurisdizionali**

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e nelle modalità previste dall'ordinamento.

**8. SANZIONI**

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

**9. TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI**

Per l'anno 2016 non sono consentite trasformazioni di impegno.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.  
Ai sensi dell’art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d’aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l’accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.  
I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l’operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscono l’anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.  
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell’art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l’elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell’esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.  
Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.  
I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell’interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.

11. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell’art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 16 maggio 2016
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell’art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 17 maggio al 31 maggio 2016
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell’art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 17 maggio al 10 giugno 2016
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 giugno al 10 giugno 2016
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell’art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 31 luglio 2016
Pagamento dell’anticipo	Entro il 31 dicembre 2016
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2016
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All’avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all’esito dei controlli

**Disposizioni attuative anno 2016**

**FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**

**Misura 214 – Pagamenti agroambientali  
Azione M – Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa**

<p><b>DESCRIZIONE ATTREZZATURE IDONEE PER AGRICOLTURA CONSERVATIVA</b></p>
--

## Premessa

Nel presente documento sono descritte le caratteristiche delle macchine da utilizzare nei due interventi dell'azione M "Introduzione alle tecniche di agricoltura conservativa" e gli effetti sul terreno dell'applicazione di queste tecniche. Il mero possesso delle macchine presentate in questo allegato, non garantisce il rispetto degli impegni della misura 214 M. Tali impegni infatti sono rispettati solamente se le macchine descritte vengono utilizzate nella maniera corretta, in modo tale da consentire di riconoscere gli effetti sul suolo dell'adozione di tecniche diverse da quelle tradizionali.

---

## SEMINA DIRETTA SU SODO O AGRICOLTURA BLU (Intervento 1 – Misura 214 azione M)

### Caratteristiche delle seminatrici da sodo

- 1) Le seminatrici da sodo devono essere in grado di eseguire la deposizione del seme mediante assolcatori a dischi su di un terreno non lavorato e con presenza di residui colturali in un passaggio unico;
- 2) Le seminatrici per la semina su sodo devono essere trainate o semi portate in modo da poter scaricare tutto il loro peso a terra. Il peso generato dall'azione combinata delle molle di carico e del peso stesso dell'elemento, in ogni caso, non deve essere potenzialmente inferiore a 200 Kg per ciascun elemento;
- 3) Possono essere ammessi organi lavoranti da anteporre agli assolcatori costituiti da dischi o stelle di vario tipo, che eseguano una lavorazione massima di 15 cm in banda (zona di semina) e di 15 cm in profondità;
- 4) Le seminatrici per la semina su sodo possono, contemporaneamente alla semina, eseguire anche altre operazioni, quali concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione, attraverso organi aggiuntivi.

Nell'intervento 1 è ammesso lo "strip till" per le colture con larghezza tra le file di più di 40 cm. La pratica consiste nell'utilizzo di una macchina che esegua una lavorazione in banda (solo la zona di semina) con caratteristiche di cui al punto 3), eseguita anche in momenti antecedenti la semina.



## ESEMPI DI COLTURE IN CAMPO SEMINATE CON LA TECNICA DELLA SEMINA DIRETTA O SU SODO



Frumento seminato su sodo, su stoppie di mais



Soia seminata su sodo su stoppie di mais



Soia seminata su sodo su stoppie di orzo




Mais seminato su sodo su stoppie di mais

## ESEMPI DI COLTURE IN CAMPO LAVORATE E SEMINATE CON LA TECNICA DELLO STRIP TILL



## Schema elemento di semina adatto alla semina diretta e alla minima lavorazione





### Vari esempi di elementi da semina diretta

(consigliati per minima lavorazione)

**SOLO PER SEMINA DIRETTA o SU SODO**

**200 KG**

L'azione combianda delle molle e del peso dell'elemento devono poter scaricare sul terreno almeno 200 Kg.

Ruota di chiusura

Ruota regola profondita'

Assolcatore a disco singolo

Seme

Fertilizzante

Ruota di chiusura con regolazione profondita di semina

Assolcatore a doppio disco

Assolcatore a doppio disco fertilizzante

Seme

Movimento

Ruota di chiusura con regolazione profondita di semina

Assolcatore a doppio disco

Disco taglia residuo

Ruota di chiusura

Ruota regola profondita'

Ruota ferma seme

Assolcatore a disco singolo

Controllo profondita' di semina

Movimento

Ruota di chiusura

Assolcatore a doppio disco

## ESEMPI DI SEMINATRICI E DI ELEMENTI DI SEMINA DA SODO



Elemento di semina



Disco taglia residuo



Stelle sposta residuo



Elemento di semina NON di precisione



Seminatrice non di precisione (frumento, orzo, ecc.)



Seminatrice di precisione (mais, soia, ecc)

## MINIMA LAVORAZIONE (INTERVENTO 2 – MISURA 214 AZIONE M)

### Elementi che identificano una minima lavorazione corretta

- 1) la lavorazione non deve provocare la inversione degli strati;
- 2) la lavorazione non deve eccedere i 15 cm di profondità;
- 3) nel suolo al termine della minima lavorazione si devono poter identificare ancora degli aggregati terrosi;



- 4) In superficie si deve trovare una quantità di residui colturali sufficiente a garantire la copertura del terreno. Tale quantità sarà variabile in funzione della precessione culturale e del tipo di raccolto. Ad esempio: dopo la coltivazione di soia si troveranno solo poche radici, dal momento che i residui di questa coltura si degradano velocemente; dopo la coltivazione di mais trinciato si troverà come residuo la parte radicale, dal momento che la rimanente parte della pianta è stata asportata con la raccolta; dopo la coltivazione di mais da granella si dovranno trovare sia le radici, sia parte degli stocchi.



## Caratteristiche delle macchine per la minima lavorazione

Si definiscono macchine adatte per la minima lavorazione tutte quelle macchine che hanno le seguenti caratteristiche:

1. La macchina può possedere denti fissi o elastici in grado di smuovere il terreno sodo senza provocare formazione di suole di lavorazione, sino a una profondità massima di 15 cm e in grado di non causare inversione degli strati del terreno, anche allo scopo di garantire la copertura del suolo;
2. La macchina deve avere telaio portato, semi portato o trainato;
3. Sono ammessi e possono essere aggiunti alla macchina:
  - a. Elementi lavoranti di finitura, quali rulli pieni, a gabbia, packer e rastrelli leggeri e pesanti,
  - b. Elementi lavoranti di pre-lavorazione, quali dischiere diritte e inclinate in grado di operare senza invertire gli strati;
4. La distribuzione degli organi sul telaio deve garantire la circolazione dei residui colturali (è consigliabile utilizzare macchine con una minore densità delle ancore nella parte frontale, una sufficiente altezza da terra, ampia distanza longitudinale tra le ancore);
5. La macchina da minima lavorazione deve potere garantire la preparazione del letto di semina con il minor numero possibile di passaggi e preferibilmente uno solo;
6. Le macchine per l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili sono ammesse solo se nella parte di lavorazione del terreno hanno le caratteristiche indicate ai precedenti punti.

Sono assolutamente vietate tutte quelle macchine con organi lavoranti mossi dalla presa di forza e/o idraulicamente.

## Erpici da Minima Lavorazione

Caratteristiche principali:


- 1) Essere sufficientemente robusti per lavorare il terreno sodo
- 2) NON provocare l' inversione degli strati durante la lavorazione
- 3) NON avere organi lavoranti mossi dalla PTO o idraulicamente




### Schema esemplificativo Erpice da Minima Lavorazione

NB.: questo schema descrive le caratteristiche che dovrebbe avere un erpice da M/L, senza essere impegnativo perché il rispetto della misura 214/M viene valutato attraverso l'osservazione degli effetti dell'uso sul suolo. Per cui anche l'uso di macchine diverse nella composizione può essere compatibile con la misura.

Una buona lunghezza della macchina è necessaria per permettere una distribuzione delle ancore meno densa nella parte anteriore in modo da permettere una adeguata circolazione del residuo colturale tra esse e la possibilità di applicare organi preparatori e finitori.



Schema di distribuzione delle ancore



Le ancore possono essere fisse od elastiche con disegni anche molto diversi a seconda dell'uso e delle condizioni del suolo e del residuo colturale. Anche la scarpa dell'ancora può avere forme molto differenti a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.



Il rastrello posteriore opz. montato su carene è utile per redistribuire su tutta la superficie il residuo colturale mosso dalle ancore.

I dischi anteriori opz. possono essere dritti o concavi, il loro posizionamento deve garantire la **non inversione** degli strati del suolo.



Il rullo posteriore opz. è utile per livellare il terreno e ricompattarlo leggermente favorendo così il lavoro della seminatrice. Ne esistono molti modelli differenti adatti a varie situazioni colturali.



## ESEMPI DI ERPICI DA MINIMA LAVORAZIONE





## IMPEGNO FACOLTATIVO INIEZIONE DIRETTA/INTERRAMENTO EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

Le attrezzature che possono essere utilizzate per rispettare questo impegno devono avere le caratteristiche indicate per le macchine da minima lavorazione.

Per evitare il compattamento del suolo sono fortemente consigliati i sistemi di distribuzione ombelicali e le botti dotate di più assi e gomme a bassa pressione.

### ESEMPI DI ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO



## MACCHINE PER LE LAVORAZIONI DI RECUPERO


Queste macchine possono essere utilizzate solo in caso di comprovata necessità, secondo le indicazioni delle disposizioni attuative della misura 214 - azione M.

1. Non è consentito l'uso di organi lavoranti mossi dalla presa di forza e/o idraulicamente;
2. Le macchine per le lavorazioni di recupero sono decompattatori e ripuntatori atti a ricostruire la struttura del suolo danneggiata da eventi oggettivamente non evitabili, quali ad esempio la formazione di carreggiate provocata da una raccolta non procrastinabile effettuata durante una stagione particolarmente piovosa;
3. I decompattatori e i ripuntatori devono avere denti fissi, in grado di smuovere il terreno sodo senza provocare formazione di suole di lavorazione, sino a una profondità massima di 40 cm e di non causare inversione degli strati del terreno stesso;
4. Le macchine per le lavorazioni di recupero devono avere telaio portato, semi portato o trainato;
5. Sono ammessi e possono essere aggiunti alla macchina:
  - a. Elementi lavoranti di finitura, quali rulli pieni, a gabbia e packer,
  - b. Elementi lavoranti di pre-lavorazione, quali dischiere diritte e inclinate in grado di operare senza invertire gli strati;
6. Successivamente alla lavorazione di recupero è ammessa una minima lavorazione con le modalità descritte nella sezione relativa "Macchine per la minima lavorazione", allo scopo di livellare il suolo per facilitare la semina.



Effetti sulle radici della compattazione

ESEMPI DI MACCHINE PER LE LAVORAZIONI DI RECUPERO





## ESEMPI DI MACCHINE NON COMPATIBILI CON LA MISURA 214 AZIONE M



## FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

## Misura 214 – Pagamenti agroambientali

## Disposizioni attuative anno 2016

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI, DELLE CONCIMAZIONI E DI  
MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI CULTURALI**

## REGISTRO AZIENDALE UNICO DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI CULTURALI

[illegible][illegible]

**REGISTRO DEI TRATTAMENTI parte 1**

## Impieghi

[illegible]

(\*) in caso di compilazione del registro con riferimento alle UPA o alla denominazione del campo, compilare anche la pagina 11.

## REGISTRO DEI TRATTAMENTI parte 2

### Fasi fenologiche delle colture

[illegible]

[illegible][illegible]

## REGISTRO DI MAGAZZINO DEI FERTILIZZANTI

Acquisti

[illegible]

## REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI

Impieghi

[illegible]

[illegible]



## **FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**

### **Misura 214 – Pagamenti agroambientali**

#### **Tutte le azioni:**

#### **REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI**

### **Disposizioni attuative anno 2016**

**FAC SIMILE ATTESTAZIONE PER VERIFICA STATICA DELLA  
FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI  
PRODOTTI FITOSANITARI**

**VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA  
DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

(Requisito minimo di condizionalità per la misura 214 –PSR 2007-2013)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di tecnico<sup>i</sup>

viste le attrezzature per la distribuzione dei presidi fitosanitari,

- ☐ atomizzatore portato
- ☐ atomizzatore semovente
- ☐ irroratrici portate
- ☐ irroratrici semoventi
- ☐ altro (specificare) \_\_\_\_\_

di proprietà dell'azienda \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che in data \_\_\_\_\_ ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate verificando la  
presenza dei seguenti elementi:

- ☐ integrità del manometro<sup>ii</sup>
- ☐ tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna
- ☐ ugelli nebulizzano senza sgocciolature
- ☐ integrità del serbatoio

e che l'esito della verifica è risultato **POSITIVO**

Il tecnico

\_\_\_\_\_

Il titolare/representante legale dell'azienda

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> Per tecnico si intende un soggetto che ad es. sia in possesso di un diploma di perito agrario, un diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc.<sup>ii</sup> Elementi di integrità del manometro: vetro del manometro non sfondato; lancetta, a motore fermo, posizionata sullo zero, etc.

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

**Misura 214 – Pagamenti agroambientali**

**Disposizioni attuative anno 2016**

**CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL  
PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA,  
CONDIZIONALITA', REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E  
PRODOTTI FITOSANITARI**

## Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima

### Base normativa

L'agricoltore in attività, beneficiario della presente misura, deve effettuare l'attività agricola così come definita dall'articolo 4 lettera c) del regolamento UE n. 1307/13.

La normativa di riferimento nazionale che ha recepito il regolamento UE n. 1307/13 sono i seguenti decreti:

- ❖ **DM n. 6513 del 18/11/2014** "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- ❖ **DM n. 1420 del 26/02/2015** "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013".

I suddetti decreti stabiliscono che Regione o Provincia autonoma competente possono integrare gli aspetti disciplinati in funzione delle caratteristiche e delle specificità territoriali.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia la **DGR n. 3232 del 06/03/2015** ha modificato il periodo minimo di pascolamento da 60 giorni a 45 giorni.

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia; per i terreni fuori regione Lombardia occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali in materia.

### Attività agricola

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo **svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:

- 2000 m slm per le Alpi Occidentali
- 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

### **Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti**

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014) l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che

attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

## Condizionalità (CGO e BCAA)

### Base normativa

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “**condizionalità**” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata dal DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e, a livello regionale, dalla DGR n. X/4985 del 30/03/2016 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013”.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall’azienda stessa.

I criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) che costituiscono nel loro insieme la **Condizionalità**, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	<b>CGO 1</b> (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		<b>BCAA 1</b> (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		<b>BCAA 2</b> (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		<b>BCAA 3</b> (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	<b>BCAA 4</b> (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		<b>BCAA 5</b> (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		<b>BCAA 6</b> (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle

			piante
	BIODIVERSITA'	<b>CGO 2</b> (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		<b>CGO 3</b> (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafo 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	<b>BCAA 7</b> (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	<b>CGO 4</b> (ex Atto B11)	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		<b>CGO 5</b> (ex Atto B10)	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a),b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7)
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 6</b> (ex Atto A6)	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		<b>CGO 7</b> (ex Atto A7)	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		<b>CGO 8</b> (ex Atto A8)	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 9</b> (ex Atto B12)	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	<b>CGO 10</b> (ex Atto B9)	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase



SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	<b>CGO 11</b> (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 12</b> (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		<b>CGO 13</b> (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CEE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	<b>BCAA 8</b> (ex standard 4.1 punto a))	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

## Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità per ogni azione della Misura 214 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'azione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni agroambientali:

- **per l'azione F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate":**
  - GCO10 - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
  - BCAA1<sup>1</sup> - impegni: costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2 A del piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.
  - BCAA7 – impegni: divieto di potature e di estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.
- **per l'azione G "Miglioramento ambientale del territorio rurale":**
  - BCAA7 – impegni: divieto di potature e di estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.
- **per l'azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" :**
  - BCAA5 - impegno : manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.
  - BCAA 6 – impegno: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

<sup>1</sup> La BCAA1 risulta impegno pertinente solo nel caso di sovrapposizione delle superfici a premio per l'azione F con quelle soggette al vincolo di realizzazione per la condizionalità di una fascia vegetata di ampiezza variabile tra 3 e 5 metri.

➤ **per l'azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa":**

- CGO1 - impegni in ZVN (DGR n. 2208/2011): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati come rispetto dei MAS per coltura.
- GCO10 - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
- BCAA6 - impegno: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

---

## **Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari**

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" e declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

### **A- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI**

### **B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

<b>A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT</b>
--

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 214 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti o, comunque, apporta azoto in qualche forma, deve rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e dai criteri e dalle norme tecniche per le zone non vulnerabili ai nitrati (ZNVN) e precisamente dalla:

- D.G.R. IX/2208 del 14/09/2011 per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e s.m.i.
- D.G.R. VIII/5868 del 21/11/2007 per le zone NON vulnerabili ai nitrati

Per i terreni ricadenti in ZVN gli obblighi previsti sono quelli del CGO1.

Viceversa, sui terreni ricadenti in zona NON vulnerabile ai nitrati, l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni, derivanti dalla D.G.R. VIII/5868 del 21/11/2007, che sono collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

#### **a) Adempimenti amministrativi**

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGR 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni di cui alla parte B e C dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - DGR 5868/07<sup>2</sup>) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 36 comma 2 della DGR 5868/2007<sup>3</sup> e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37<sup>4</sup>-38-39, prospetti n. 2-3-4 dell'allegato 2 della DGR 5868/07 (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

- aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
- integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente programma di azione;
- conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
- predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma d'azione vigente.

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per l'anno 2016 il riferimento è il Decreto del Direttore generale del 27 novembre 2015, n. 8920.

#### **b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento**

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

##### *b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili*

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e degli eventuali

<sup>2</sup> Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

<sup>3</sup> Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

<sup>4</sup> Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento, con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. In generale la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 e all'allegato 2 - art. 9 della DGR 5868/07.

*b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili*

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti. E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'allegato 2 -art. 11 della DGR 5868/07.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 della DGR 5868/2007.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

**c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati**

*c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati*

Condizioni per accumulo:

- deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

*c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:*

L'utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
2. su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
5. nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2015/2016 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;



7. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

*c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami.*

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2015/2016 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti - alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d'azione, può essere incrementato al 20%.
- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- 13) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

*c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:*

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente requisito minimo l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

*c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.*

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

#### **d) Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati**

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d'uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere conto delle esigenze delle colture in atto o previste.

#### **A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

**B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT**

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

a) Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.

L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 e s.m.i. Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica statico – funzionale.

Per verifica statico-funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (vedi fac simile attestazione allegato 3).

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei **principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia.

c) Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al

punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per l'utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio** sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014.

e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.